

Introduzione

Il quesito sull'esistenza del diritto alla conoscenza delle origini biologiche si è imposto, nel panorama giuridico, in un contesto in cui le trasformazioni sociali hanno preteso una ridisegnazione del concetto di famiglia. Le possibilità, moltiplicate, di divergenza tra genitorialità biologica e sociale, da un alto, e le incrementate opportunità di utilizzazione, nell'accertamento della paternità, di tecniche di analisi genetica, dall'altro, hanno amplificato le differenze tra genitori genetici e naturali.

L'inesatta corrispondenza appartiene, non solo, all'istituto dell'adozione, che ha sofferto, abbondantemente, le avvenute modificazioni sociali, ma anche a tutti i fenomeni in cui la procreazione avviene attraverso strumenti medici alternativi al concepimento naturale che prevedono il coinvolgimento di soggetti estranei alla coppia.

La situazione descritta è densa di conseguenze giuridiche e sociali, oltre che psicologiche, per gli individui coinvolti nel procedimento adottivo e nelle tecniche di fecondazione medicalmente assistita eterologa, nelle quali il patrimonio genetico tra figlio e genitore non coincide perfettamente o non corrisponde affatto.

Le ragioni che portano il figlio alla ricerca delle origini si devono ricondurre sostanzialmente a motivi di carattere psicologico, quanto alla necessità di identità, e giuridico, quanto alla volontà di costruire la propria storia, anche medica e genetica. Il dato più significativo interessa, evidentemente, la volontà di acquisire elementi idonei a rivelare problemi clinici, geneticamente trasmissibili, utili alla prevenzione o cura di malattie ereditarie.

La constatazione che gli ordinamenti moderni, ed anche le istituzioni internazionali, intendono salvaguardare il minore, non solo nella sua integrità fisica, ma anche in quella psichica, impone di interrogarsi sull'esistenza del diritto a conoscere la propria identità, la storia personale, dati anagrafici, genetici e cromosomici compresi. Verificata la necessità di tutelare simili interessi occorre, successivamente, domandarsi in che modo

l'ordinamento giuridico bilancia l'identità personale ed il diritto alla riservatezza dei genitori biologici.

La volontà dei conoscere i propri genitori naturali, in effetti, è destinata a confliggere con l'interesse di questi ultimi a rimanere anonimi. Le ragioni che sostengono l'anonimato dei genitori naturali, si fondano su valide argomentazioni: privare la madre della possibilità di rimanere anonima, in un procedimento adottivo, costituirebbe un forte incentivo all'aborto, e consentire l'accesso ai dati del genitore genetico, nelle ipotesi di inseminazione assistita, priverebbe la coppia del necessario apporto del donatore. D'altra parte, l'esigenza di ricerca delle proprie origini si manifesta, spesso, in una certa fase della vita, la pubertà, in cui il minore non è ancora in grado di comprendere le gravi conseguenze che possono ripercuotersi sul suo equilibrio fisico-psichico successivamente all'incontro con un genitore che non vuole essere trovato.

Si avanza, così, il dubbio che permettere la ricerca dei genitori naturali possa avere effetti lesivi, piuttosto che benefici sulla posizione del figlio e dei genitori.

Non solo, la composizione di tali interessi richiede di esaminare anche il ruolo dei genitori sociali che vantano il diritto, anche esso costituzionalmente garantito, alla serenità familiare e che vedono minacciata l'esclusività del rapporto affettivo con il figlio.

L'oggetto di tale ricerca è, dunque, lo studio della composizione di tali vertenze nell'ordinamento inglese ed italiano in chiave comparativa.

L'indagine storica sull'evoluzione dell'adozione nei due ordinamenti è indubbiamente il primo passo per la comprensione completa delle tematiche inerenti il diritto dei minori. L'evoluzione dell'istituto ha risentito della differente concezione che, nei due sistemi, ha interessato il benessere del fanciullo, e che ha indotto il legislatore inglese ad un precoce riconoscimento del suo diritto alla conoscenza, attraverso la predisposizione di strumenti per l'accesso ai dati identificativi dei genitori naturali, nel procedimento adottivo. Il legislatore inglese ha aperto, inoltre, la strada ad una forma di adozione che, consentendo la migliore condizione del minore, agevola il mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, avvicinandosi al modello della *open adoption* oggi vigente in molti stati americani.

Il legislatore italiano ha dovuto, al contrario, prendere atto del residuo storico, in materia di adozione dei minori, che impone la recisione di qualsiasi legame con la famiglia d'origine al fine di preservare la funzione legittimante dell'istituto. Ciò aveva condotto alla promulgazione nel 1984 di una disciplina fortemente orientata alla tutela della riservatezza, sebbene non esplicitamente dichiarata. Le divergenze giurisprudenziali in merito alle numerose richieste dirette ad ottenere l'identificazione dei genitori naturali ed i problemi di coordinamento tra la disciplina dell'adozione e quella relativa all'accesso agli atti amministrativi, nonché la legislazione a garanzia della *privacy*, hanno portato il legislatore ad affrontare il problema solo nel 2001. La nuova formulazione ha regolato il diritto alla conoscenza attraverso un sistema che modula la richiesta di accesso all'età del richiedente fino a giungere alla dichiarazione del diritto alla conoscenza, al raggiungimento dei venticinque anni, limitato da importanti preclusioni. Tale apparato, criticato per la sua ambiguità e per, la sola apparente, apertura alla conoscenza, è, in effetti, destinato a cedere dinanzi alla dichiarazione di volere rimanere anonimo dei genitori naturali. Si è, dunque, rivelato necessario analizzare l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale del nuovo, equivoco, testo legislativo, modulando tale materia anche con quella dell'accesso ai dati amministrativi e alla *privacy*.

Anche le tecniche di inseminazione artificiale eterologa e la maternità surrogata, vietate nell'ordinamento italiano e, al contrario, consentite nel sistema inglese, prevedono la duplicazione di figure paterne e/o materne (genetiche ed affettive). Si è dovuto, anzitutto, prendere atto dei problemi legati al riconoscimento della legittimità di tali istituti in entrambi gli ordinamenti, procedendo all'approfondimento della questione dell'accesso ai dati nella consapevolezza di una marcata predisposizione alla tutela dell'anonimato per ragioni legate alla finalità di tale istituto, che impongono di non soffocare il ricorso a tali tecniche; eppure, in tale contesto, il sistema inglese ha assunto una posizione di apertura rispetto al diritto all'identità, in netta contrapposizione al sistema italiano.

Lo scopo di tale indagine è stato di illustrare le motivazioni giuridiche che ciascun ordinamento ha addotto per giungere alla soluzione di uno dei più complessi e variegati quesiti legati allo sviluppo della persona umana e che coinvolge anche aspetti psicologici, morali e sociali.

Se l'ordinamento intende tutelare il minore e la sua famiglia sociale da interferenze provenienti dai parenti biologici, è innegabile il bisogno di colui che è stato adottato o nato attraverso tecniche medicalmente assistite di conoscere il proprio *status* ed il desiderio di costruire la reale identità con l'intermediazione dei genitori naturali. La composizione di tali interessi è stata affrontata in una prospettiva evolutiva della famiglia e del rapporto di filiazione, per contemperare il *favor veritatis* con il *favor voluntatis*, dunque la genitorialità biologica e quella affettiva.